



## ACCORDO COMPENSI PER LA REMUNERAZIONE DI CONDIZIONI DI LAVORO E DI SERVIZI PARTICOLARMENTE DISAGIATI

Il giorno 13 del mese di luglio dell'anno 2015 in Verona, alle ore 09,00, presso la sede del Rettorato in Palazzo Giuliari, si riuniscono le Parti come di seguito rappresentate ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del CCNL – Comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre 2008, per la stipula del presente Accordo concernente la remunerazione di condizioni di lavoro e servizi particolarmente disagiati.

Per la **PARTE PUBBLICA**:

Dott. Giulio COGGIOLA PITTONI – Direttore Generale  
Dott.ssa Elisa SILVESTRI – Direttore Generale Vicario

Per la **PARTE SINDACALE - R.S.U.**:

Sig.ra Fabrizia BERTAZZI  
Dott.ssa Virginia CELLA  
Dott.ssa Marianna GEMMA BREZZONI  
~~Sig.ra Sonia GIORIETTO~~  
~~Dott.ssa Erika LORENZETTO~~  
~~Dott.ssa Cristina NIGLIO~~  
Dott.ssa Anna PANZA  
Dott. Enrico PIANA  
Sig. William SCIPIONE

Per la **PARTE SINDACALE IN RAPPRESENTANZA DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI**:

~~Dott. Corrado BARES (CGIL)~~  
Dott.ssa Manuela CALDERARA (CISL)  
~~Sig.ra Marisa VERONESI (UIL)~~  
Sig. Andrea BEDUSCHI (USB-PI)

### PREMESSO

- che le Parti ravvisano l'opportunità di ridefinire la disciplina degli istituti finalizzati alla remunerazione di condizioni di lavoro e servizi particolarmente disagiati, procedendo a redigere il presente Accordo quale testo organico delle disposizioni attualmente in vigore in materia;
- che le Parti intendono conferire effetto novativo alle disposizioni contenute nel presente Accordo, con abrogazione di tutte le disposizioni a qualunque titolo in vigore concernenti la remunerazione di condizioni di lavoro e servizi particolarmente disagiati, con effetto a decorrere dal 01.01.2015

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and initials*



## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Individuazione di particolari condizioni di disagio

1. Sono considerate condizioni di lavoro e servizi particolarmente disagiati le seguenti tipologie:
  - a) servizio su turni;
  - b) attività prestate in situazioni e contesti specificati nel successivo art. 4;
  - c) attività di orientamento;
  - d) servizio autisti;
  - e) partecipazione in qualità di componenti a seggi elettorali ed alle Commissioni Elettorali Centrali relativamente alle elezioni delle rappresentanze del personale universitario e studentesche negli Organi Accademici;
  - f) servizio di pronto intervento informatico.

### Art. 2 – Turnazioni

1. Laddove l'orario ordinario e l'orario flessibile o frazionato non riescano ad assicurare l'effettuazione di servizi di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o più turni.
2. Si intende per turnazione ogni forma di scorrimento dell'orario di lavoro individuale giornaliero reso senza interruzione al di fuori del normale orario antimeridiano, che comporti il disagio della modifica dell'orario di lavoro nell'arco del mese.
3. Sono possibili di regola due alternative:
  - su sei giorni la settimana:  
l'orario di lavoro dovrà essere articolato su due turni con la sovrapposizione del personale dei due turni.
  - su cinque giorni la settimana:  
l'orario di lavoro dovrà essere articolato su due turni di sette ore con sovrapposizione del personale dei due turni.
4. L'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate o interdipendenti.
5. L'adozione di turni può essere altresì correlata, e quindi limitata nel tempo, allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento, ovvero a scadenze periodiche, che ancorché conosciute non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici.
6. L'adozione dei turni deve prevedere, per limitate aliquote di personale del turno subentrante, una sovrapposizione di almeno un quarto d'ora con il turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di

wp

REP

B

A

P

uc

caul

B





materiali specifici e di istruzioni, ovvero di affiancamento per esecuzioni di attività particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza in senso generale e di allarme.

7. Il ricorso al lavoro su turni presuppone, specie quando non connessi a particolari fasi del processo produttivo, la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi, dell'interesse dell'Amministrazione su ogni altro.

8. Il numero di turni pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun operatore non può essere, di norma, superiore a dodici, facendo comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

9. La partecipazione ai turni di lavoro, da effettuarsi in modo continuativo, potrà essere disposta in maniera fissa per l'intero anno o a rotazione, tenuto conto delle esigenze del personale interessato.

10. In ottemperanza all'art. 25 co. 5 del CCNL, al personale adibito a regimi di orario articolati su almeno sei turni nell'arco di un mese, è applicata una riduzione di orario a 35 ore settimanali.

### Art. 3 – Determinazione dell'indennità per turnazione

1. Al personale tecnico-amministrativo di ruolo a tempo pieno e/o parziale e al personale tecnico-amministrativo assunto con contratto a tempo determinato a tempo pieno e/o parziale, la cui attività lavorativa è articolata ai sensi dell'art. 2, viene corrisposta una indennità di turnazione, anche nel caso venga effettuato un numero di turni mensili inferiore alla quota necessaria per il riconoscimento della riduzione di orario a 35 ore settimanali, determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa per le seguenti tipologie di turno:

- a) giornate di turno pomeridiano, che si concludano in chiusura di giornata e comunque non prima delle ore 19.00;
- b) giornate di turno serale in cui si effettui la chiusura del servizio serale e che si concludano non prima delle 23.30.

2. Il personale impegnato nel turno serale non deve essere nella stessa giornata assegnato anche al turno pomeridiano e pertanto percepisce unicamente l'indennità di turno serale.

3. L'indennità spettante viene ridotta proporzionalmente alla percentuale dell'orario rispetto al tempo pieno per il personale che presti servizio a tempo parziale, con esclusione del personale che presti servizio con un orario di lavoro a tempo parziale verticale con percentuale uguale o superiore al 75% a cui viene corrisposta l'intera indennità per turnazione

4. Il controllo sullo svolgimento delle turnazioni è effettuato dai responsabili delle singole strutture che prevedono tale articolazione di servizio.

### Art. 4 – Fonti di disagio

1. Costituiscono situazioni e contesti rilevanti ai fini della definizione di situazioni di lavoro disagiate:

W

W

F

\*

W

W

W

W



- a. l'esecuzione di specifiche attività che comportano contatti e/o manipolazioni di materiale biologico (escreti, secreti e liquidi biologici) o di animali da laboratorio;
  - b. la sussistenza di condizioni ambientali richieste da particolari lavorazioni che richiedono illuminazione esclusivamente artificiale, microclima e presenza di agenti chimici;
2. L'individuazione dei lavoratori impiegati in attività disagiate ai sensi del presente articolo è effettuata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di concerto con il Medico Competente.

## **Art. 5 – Determinazione dell'indennità per lavoro in condizioni disagiate**

1. Al personale tecnico-amministrativo di ruolo a tempo pieno e/o parziale e al personale tecnico-amministrativo assunto con contratto a tempo determinato a tempo pieno e/o parziale, che svolge la propria attività lavorativa nelle condizioni definite ai sensi dell'art. 4, viene corrisposta un'indennità mensile lorda, il cui importo è determinato in sede di contrattazione integrativa.
2. L'indennità non viene corrisposta per i mesi nei quali le assenze, comunque determinate, superino le 15 giornate lavorative per il personale a tempo pieno o un numero di giornate ridotte in percentuale ai giorni previsti dal profilo orario mensile per il personale a tempo parziale verticale.
3. Il personale adibito a svolgere le attività indicate ai punti sub a), b) e c) dell'art. 4 è obbligato ad utilizzare, per le prescrizioni di sicurezza, i previsti DPI (dispositivi di protezione individuale). La mancata osservanza delle prescrizioni di sicurezza preclude il diritto alla corresponsione dell'indennità sopra determinata, fatte salve le sanzioni previste per legge.
4. Al Responsabile della struttura è demandato il controllo del rispetto delle norme previste per la sicurezza.

## **Art. 6 – Attività di orientamento**

1. Il personale impegnato annualmente in uscite presso le scuole superiori e nei saloni per l'orientamento alla scelta universitaria viene remunerato, sulla base di idonea documentazione controfirmata dal Dirigente Responsabile, con un'indennità lorda pro-capite per ogni giornata di uscita, il cui importo viene determinato in sede di contrattazione integrativa.
2. Le ore eccedenti il profilo orario giornaliero eventualmente prestate per ragioni di servizio nelle giornate in cui si effettuano le uscite sopra menzionate sono remunerate come prestazioni di lavoro straordinario, salvo quanto previsto dal successivo art. 10.
3. Ogni uscita coinvolge al massimo due (2) unità di personale afferenti alle competenti strutture di Ateneo.

## **Art. 7 – Servizio autisti Rettorato**

1. Al personale che svolge il servizio di autista, per le giornate in cui viene richiesta esplicitamente dalla Struttura la disponibilità pomeridiana al servizio viene liquidata un'indennità giornaliera lorda determinata in sede di contrattazione integrativa, maggiorata per le disponibilità prestate in giornate festive. Tale indennità non è corrisposta nelle giornate in cui i dipendenti interessati debbano effettuare il rientro





pomeridiano. Viene inoltre corrisposta un'indennità chilometrica per i servizi di trasporto che si estendano al di fuori dal Comune di Verona, la cui determinazione è rimessa anch'essa alla contrattazione integrativa.

2. Le ore eccedenti il profilo orario giornaliero eventualmente prestate per ragioni di servizio sono remunerate come prestazioni di lavoro straordinario, salvo quanto previsto dal successivo art. 10.

Nelle giornate in cui il personale interessato risulti in regime di disponibilità, le prestazioni di lavoro straordinario vengono conteggiate a partire dalle ore 17:00, ovvero al termine dell'orario giornaliero previsto dal profilo individuale del dipendente.

3. A inizio di ogni mese gli autisti devono produrre un prospetto riepilogativo dei km percorsi e dei giorni di disponibilità prestati.

## Art. 8 – Indennità componenti Seggi Elettorali e Commissioni Elettorali

1. La partecipazione ai seggi elettorali ed alle Commissioni Elettorali Centrali relativamente alle elezioni del Rettore, del Senato Accademico, delle R.S.U. ed R.L.S., del C.U.N., nonché alle elezioni studentesche e del C.N.S.U. viene remunerata con un'indennità lorda per ogni giorno di permanenza al seggio, il cui importo viene definito in sede di contrattazione integrativa.

2. I servizi vengono, inoltre, remunerati come prestazione di lavoro straordinario per le ore eccedenti il profilo orario normale dei dipendenti incaricati, salvo quanto previsto dal successivo art. 10. Gli incarichi devono rispettare il criterio della massima rotazione dei dipendenti, come sancito dalla disciplina del lavoro straordinario.

## Art. 9 – Indennità per attività di pronto intervento informatico

1. Il personale che interviene per la risoluzione di guasti che coinvolgono i sistemi informativi di Ateneo e che siano tali da comprometterne il regolare funzionamento viene retribuito con un'indennità forfettaria lorda in caso di rientro nelle sedi di Ateneo, maggiorata qualora il rientro avvenga in una giornata di chiusura dello stesso. Gli interventi, effettuati al di fuori dell'orario di servizio, vengono remunerati per la loro durata come prestazioni di lavoro straordinario, salvo quanto previsto dal successivo art. 10.

2. Le sole prestazioni di lavoro straordinario sono riconosciute anche per le persone attivate in pronto intervento da remoto, alle medesime condizioni, senza corresponsione di alcuna indennità forfettaria per il rientro.

3. Rimangono in vigore le disposizioni tecniche di servizio stabilite per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo.

## Art. 10 – Disposizioni finali

1. Qualora non sussista la disponibilità di fondi per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, laddove espressamente previste per i servizi disciplinati nei precedenti articoli ed in coerenza con quanto disposto dal vigente Accordo in materia, la contrattazione integrativa determina importi e modalità di liquidazione delle indennità da corrispondere a fronte dei servizi resi.



Letto, approvato e sottoscritto.

**PARTE PUBBLICA:**

Dott. Giulio COGGIOLA PITTONI

Dott.ssa Elisa SILVESTRI

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**PARTE SINDACALE PER LA R.S.U.:**

Sig.ra Fabrizia BERTAZZI

Dott.ssa Virginia CELLA

Dott.ssa Marianna GEMMA BREZZONI

Sig.ra Sonia GIORIETTO









Dott.ssa Erika LORENZETTO

Dott.ssa Cristina NIGLIO

Dott.ssa Anna PANZA

Dott. Enrico PIANA

Sig. William SCIPIONE

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_


**PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI:**

Dott. Corrado BARES (FLC-CGIL)

Dott.ssa Manuela CALDERARA

Sig.ra Marisa VERONESI (UIL)

Sig. Andrea BEDUSCHI (USB-PI)

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_